



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena



UNIONE COMUNI
DISTRETTO CERAMICO

DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELL'ASSEGNO DI CURA PER IL MANTENIMENTO A DOMICILIO DELL'ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Finalità dell'intervento

Art. 3 – Caratteristiche dell'intervento

art. 4 - Destinatari

Art. 5 – Requisiti per la concessione dell'assegno di cura

Art. 6 - Modalità di accesso al contributo economico denominato assegno di cura

Art. 7 - Definizione della graduatoria e concessione assegno di cura

Art. 8 - Entità del contributo economico

Art. 9 - Titolari di indennità di accompagnamento

Art. 10 - Contributo aggiuntivo 160 euro per l'emersione e regolarizzazione del lavoro di cura

Art. 11 – Erogazione dell'assegno di cura: il contratto

Art. 12 - Revisione e rinnovo del contratto

Art. 13 - Monitoraggio e debito informativo

Art. 14 - Applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 15 - Reclami e ricorsi

ART. 1 – OGGETTO

Il presente atto disciplina l'intervento dell'assegno di cura e sostegno rivolto a persone anziane non autosufficienti istituito dalla Regione Emilia Romagna con DGR 1378/99 e s.m.i.

ART. 2 - FINALITÀ DELL'INTERVENTO

1. Finalità dell'intervento è quella di sostenere la domiciliarità, potenziando le opportunità di permanenza nel proprio contesto di vita delle persone anziane non autosufficienti, riconoscendo un apporto economico a sostegno del lavoro di cura e assistenza svolto dai caregiver, formali o informali, siano essi familiari piuttosto che personale assistenziale privato, anche al fine di evitare o posticipare il più a lungo possibile il ricorso ai servizi residenziali.

ART. 3 – CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

1. La concessione ed erogazione dell'assegno di cura si configura come un contributo economico erogato a riconoscimento dell'impegno per le attività socio-assistenziali richieste per il mantenimento presso il domicilio di persone anziane non autosufficienti

2. La concessione ed erogazione dell'assegno di cura si configura come uno dei possibili interventi ricompresi nel Piano Assistenziale Individualizzato (PAI), elaborato dal Servizio Sociale del territorio di riferimento e sottoscritto dal beneficiario medesimo o da chi per esso (famigliare, tutore, amministratore di sostegno).

3. L'assegno di cura integra, non sostituisce, e non preclude l'accesso alle altre opportunità della rete dei servizi disponibili sul territorio, ad eccezione che per i ricoveri a carattere riabilitativo che sono gratuiti per l'utente.

ART. 4 - DESTINATARI

1. I destinatari dell'assegno di cura e di sostegno sono persone anziane (con età uguale o superiore a 65 anni) residenti in uno dei Comuni facenti parte dell'Unione.

2. In via straordinaria possono essere concessi assegni a beneficio di soggetti, non autosufficienti e con problematiche assimilabili all'età senile, di età inferiore a 65 anni.

3. Alle stesse condizioni sono altresì destinatari del contributo:

a) le famiglie che accolgono nel proprio ambito l'anziano solo, sulla base di un accordo tra l'anziano e la famiglia stessa;

b) altri soggetti che con l'anziano intrattengono consolidati e verificabili rapporti di "cura" anche se non legati da vincoli familiari.;

c) l'anziano stesso quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita;

d) l'Amministratore di sostegno.

ART. 5 – REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI CURA

1. La concessione ed erogazione dell'assegno di cura è riservata a persone residenti e domiciliate in uno dei Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico.
2. Il contributo può essere concesso anche a persone, residenti in uno dei Comuni dell'Unione, che si trovino eccezionalmente domiciliati in altro territorio;
3. Il contributo può essere concesso ad persone anziane di nazionalità straniera, purché in regola con il permesso di soggiorno ai sensi della normativa vigente.
4. L'assegno di cura può essere erogato anche a più anziani all'interno dello stesso nucleo familiare.
5. L'accesso al beneficio dell'assegno di cura è subordinato alla verifica della condizione economica del soggetto anziano beneficiario delle cure, ovvero se e qualora il valore ISEE riferito alla persona anziana, ed accertato ai sensi di legge, non superi la soglia di accesso definita ed aggiornata periodicamente dalla Regione Emilia Romagna.
6. La verifica della situazione economica attraverso l'ISEE, fatta salva comunque la valutazione del bisogno espresso, è effettuata prima dell'attivazione del percorso di valutazione (di cui al successivo articolo della presente disciplina), ovvero in sede di accoglimento della segnalazione dello stato di bisogno, ad opera del Servizio Sociale dell'Unione che può avvalersi, per detta verifica, delle assistenti sociali oppure del personale degli sportelli sociali, ove presenti.

ART. 6 – MODALITA' DI ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO DENOMINATO ASSEGNO DI CURA

1. La proposta di concessione ed erogazione dell'assegno di cura può pervenire dall'Assistente Sociale Responsabile del caso
2. La segnalazione dei bisogni assistenziali e l'eventualità di concessione dell'assegno di cura possono pervenire anche da altri soggetti della rete (istituzioni, Soggetti del Terzo settore e del Volontariato)
3. L'Assistente Sociale responsabile del caso, dopo avere valutato la presenza di significativi bisogni assistenziali dell'anziano non autosufficiente e la conseguente opportunità di proporre l'assegno di cura come intervento ricompreso nel PAI; si accerta (anche secondo quanto indicato nel comma 6 del precedente Articolo 5) della presenza dei requisiti per l'ammissione alla concessione del contributo economico.
4. Se e qualora siano presenti tutti i requisiti per l'ammissione indicati al precedente articolo, l'Assistente Sociale Responsabile del Caso invia al PUASS (Punto Unico di Accesso) dell'Az. USL Distretto di Sassuolo la documentazione dell'anziano e la relativa richiesta di attivazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM), composta da Medico geriatra, infermiere professionale e assistente sociale.
5. Il PUASS (Punto Unico di Accesso), a cui l'Assistente Sociale ha inviato la richiesta di attivazione dell'UVM, organizza le visite di valutazione, nel rispetto di calendari congiuntamente definiti. L'Assistente Sociale ne informa anticipatamente il referente assistenziale.
6. L'UVM opera in presenza di tutti i suoi componenti.

7. L'UVM, per rilevare il grado di non autosufficienza si avvale di strumenti professionali quali scheda BINA , scheda SPMSQ , scheda ADL , scheda integrativa, realizzando in tal modo una valutazione multi professionale e multidimensionale relativa ai seguenti aspetti:

- a) condizioni di non autosufficienza per deficit cognitivi o disabilità fisiche;
- b) esistenza e capacità della rete di sostegno (parenti, vicini, amici, volontari) ad impegnarsi in compiti di cura, fornendo gli interventi assistenziali necessari, direttamente od avvalendosi di terzi;
- c) carico assistenziale che la condizione di non autosufficienza comporta;
- d) condizione socio-economica dell'anziano e/o dei famigliari.

8. La valutazione dell'anziano è effettuata, di norma, entro 30 giorni dalla segnalazione, come definito dalla DGR 2686/04, compatibilmente con le possibilità organizzative dei diversi servizi interessati. Si svolge presso il domicilio dell'anziano oppure presso ambulatori dell'Az. USL-Distretto di Sassuolo.

9. In caso di ipotesi di concessione dell'assegno di cura durante la fase di Dimissione Protetta dai presidi ospedalieri, la valutazione sarà effettuata in seguito alla stabilizzazione delle condizioni clinico-sanitarie dell'anziano e comunque al suo rientro al domicilio.

10. L'esito della valutazione effettuata dall'UVM è riferibile ad un punteggio di gravità complessivo, funzionale alla definizione della graduatoria dei beneficiari dell'assegno di cura.

ART. 7 - DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA E CONCESSIONE ASSEGNO DI CURA

1. L'Assistente Sociale Responsabile del caso sottopone i progetti assistenziali, definiti in sede di UVM; per la convalida, ad una specifica Commissione, presieduta dal Responsabile dell'Area Anziani dell'Unione e costituita da:

- a) il responsabile dell'Area Fragili dell'Az. USL – Distretto di Sassuolo
- b) Assistenti sociali Responsabili del Caso
- c) Infermiere Professionale del PUASS
- d) Operatore amministrativo

2. Tale commissione si riunisce trimestralmente ed ha il compito di approvare le proposte di attivazione, diniego, rinnovo, sospensione, cessazione di assegni di cura, aggiornando di conseguenza l'apposita graduatoria. Il punteggio, assegnato a ciascuna situazione tramite la scheda integrativa, definisce, in relazione alle risorse economiche disponibili, l'elenco dei beneficiari dell'assegno di cura per il trimestre di riferimento.

3. Le proposte di attivazione di assegno di cura approvate dalla Commissione e rientranti nell'elenco dei beneficiari sono da intendersi valide e attive per almeno 6 (sei) mesi.

ART. 8 - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

1. L'entità del contributo economico da erogarsi è in relazione alla gravità della condizione di non autosufficienza dell'anziano, alle sue necessità assistenziali ed alle attività socio-assistenziali di rilievo sanitario che la famiglia e/o i soggetti indicati precedentemente si impegnano a garantire.

2. L'UVM definisce l'entità del contributo economico attraverso l'utilizzo dell'apposito strumento professionale definito dalla Regionale Emilia Romagna (scheda di rilevazione delle attività socio-assistenziali) che prevede 3 diversi livelli di contribuzione economica giornaliera (livello A, B e C) rapportati al grado di non autosufficienza.

3. L'entità del contributo giornaliero è definito ed aggiornato periodicamente dalla Regione Emilia Romagna.

ART. 9 - TITOLARI DI INDENNITÀ' DI ACCOMPAGNAMENTO

1. E' data priorità, nella proposta di concessione dell'assegno di cura e nell'attivazione dell' UVM, ai casi di persone non titolari di indennità di accompagnamento o altre analoghe indennità analoghe erogate dall'INPS, dall'INAIL o altri Istituti, di importo superiore a € 400 mensili.

2. In applicazione alla DGR 122 del 06.02.07, ai titolari di dette indennità il contributo economico dell'assegno è ridotto ad importi stabiliti dalla Regione Emilia Romagna. Dal 01.04.2007 non possono essere concessi assegni di cura di livello C a persone che percepiscono l'indennità di accompagnamento.

3. Le eventuali proposte per l'attivazione dell'assegno di cura per i titolari di accompagnamento (o analoga indennità), se validate dalla Commissione, saranno incluse all'interno della graduatoria e posizionate al termine della graduatoria stessa.

4. Qualora la concessione dell'indennità di accompagnamento avvenisse in presenza di erogazione dell'assegno di cura, il beneficiario sarà collocato al termine della graduatoria come da articolo precedente

5. E' tuttavia facoltà dell'Assistente sociale proporre, per i casi di particolare gravità, una prosecuzione dell'erogazione dell'assegno di cura fino al termine del Contratto del medesimo anche in presenza di concessione di indennità di accompagnamento. Ciò a condizione che il referente assistenziale sottoscriva l'impegno alla restituzione degli importi percepiti dal momento della concessione dell'accompagnamento fino al termine del contratto dell'assegno di cura.

ART. 10 - CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PER L'EMERSIONE E REGOLARIZZAZIONE DEL LAVORO DI CURA

1. In applicazione alla DGR 1206/07, in particolare dell'allegato 3, punto 3 (interventi per favorire l'emersione e la regolarizzazione dei rapporti di lavoro in presenza di assistenti familiari) è concesso un contributo aggiuntivo nell' ambito del progetto che prevede l'assegno di cura, sulla base di una specifica richiesta (tramite scheda apposita) con verifica di due requisiti indispensabili:

a) documentazione attestante la regolare contrattualizzazione del rapporto di lavoro;

b) il limite della condizione economico reddituale valutata in base all'ISEE estratto del solo beneficiario è definito ed aggiornato periodicamente dalla Regione Emilia Romagna.

2. Il contributo aggiuntivo è erogato a prescindere dal livello dell'assegno (A, B o C) previa presentazione della documentazione attestante il regolare contratto con l'assistente familiare.

ART. 11 – EROGAZIONE DELL'ASSEGNO DI CURA: IL CONTRATTO

1. L'Assistente Sociale Responsabile del Caso presenta alla Commissione (di cui al precedente Art. 7) le proposte per l'erogazione degli assegni di cura attraverso uno specifico modulo sottoscritto anche dal referente assistenziale.

2. La concessione –o meno- dell'assegno sarà comunicato dall'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico al referente assistenziale tramite lettera inviata a mezzo posta ordinaria all'indirizzo di residenza/domicilio dell'anziano/a. La comunicazione dell'esito, se positiva, congiuntamente al modulo di proposta, fungeranno da contratto attestante i reciproci impegni assunti.

3. La concessione dell'assegno di cura ha durata, di norma, pari a 6 (sei) mesi e decorre dal giorno della valutazione da parte dell'UVM.

4. Gli assegni di cura sono liquidati e pagati dall'Az. USL- Distretto di Sassuolo a trimestre posticipato a decorrere dal mese di Aprile per il 1° trimestre dell'anno.

5. I contributi aggiuntivi saranno liquidati con cadenza trimestrale insieme al relativo assegno di cura, previa presentazione di copia dei bollettini postali attestanti l'avvenuto versamento dei contributi a favore dell'assistente familiare.

6. L'assegno di cura e il contributo integrativo sono attualmente finanziati dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA), da Fondi nazionali e da quote a carico dei singoli Comuni. Il numero dei beneficiari dell'uno e dell'altro contributo economico sarà individuato all'interno delle risorse disponibili definite dalla programmazione annuale (Piano di Zona per la Salute e il Benessere Sociale).

ART. 12 - REVISIONE E RINNOVO DEL CONTRATTO

1. L'assistente sociale Responsabile del Caso, in previsione della scadenza del contratto, avvalendosi, qualora lo ritenga opportuno, dell'UVM, ne propone il rinnovo o la sospensione. In caso di necessità, o nelle situazioni più complesse, effettua una rivalutazione con conseguente ridefinizione del programma assistenziale;

2. In caso di situazioni stabilizzate e di lunga data, l'assistente sociale Responsabile del Caso può proporre alla Commissione una durata di 12 (dodici) mesi, purché sia presente una erogazione continuativa precedente di almeno 12 (dodici) mesi.

3. In ogni caso sono adottate modalità affinché sia assicurata una verifica (realizzata attraverso apposito strumento,) almeno annuale da parte dell'Assistente Sociale Responsabile del Caso, di norma al domicilio, che riferisce all'UVM per ogni ulteriore provvedimento.

4. Il mancato rinnovo del contratto è oggetto di tempestiva informazione al referente assistenziale.

5. In caso si evidenzino aggravamenti della situazione, il referente assistenziale potrà rivolgersi al Servizio Sociale del Comune di residenza dell'anziano per segnalare e descrivere le condizioni di aggravamento. L'assistente sociale responsabile del caso potrà disporre, tramite visita domiciliare e/o tramite attivazione dell'UVM, l'eventuale riesame – e relativo aggiornamento - del caso. In caso di peggioramento della condizione clinico-sanitaria, il referente assistenziale dovrà presentare adeguata documentazione medica attestante la tipologia dell'aggravamento della condizione di non autosufficienza.

6. E' compito del referente assistenziale presentare documentazione ISEE aggiornata. In caso di documentazione ISEE scaduta, l'erogazione dell'assegno di cura sarà interrotta fino al momento della presentazione di debita documentazione aggiornata.

ART. 13 - MONITORAGGIO E DEBITO INFORMATIVO

1. E'assicurata la trasmissione semestrale dei dati alla Regione Emilia Romagna relativi all'assegno di cura mediante inserimento degli stessi nel sistema informativo regionale SMAC.

Inoltre i dati a consuntivo (comprensivi di numero beneficiari, importi erogati, etc) saranno trasmessi ai Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico (e ad altri soggetti firmatari del Piano di Zona che ne facciano richiesta).

ART. 14 - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

Saranno osservate le disposizioni previste dal codice sulla privacy secondo quanto previsto dal D. Lgs 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la cui applicazione non può prescindere da una lettura coordinata con l'Art. 622 del codice penale e dei singoli codici deontologici (medico e IP).

ART. 15 - RECLAMI E RICORSI

Eventuali segnalazioni e/o reclami potranno essere presentati, in forma scritta ed inviati a mezzo posta ordinaria, all'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico all'attenzione del suo Dirigente che, dopo aver provveduto a compiere le necessarie e dovute analisi e verifiche della situazione segnalata, provvederà a dare risposta scritta entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento.